È CONFORME

ALLEGATO "S"
all'atto n. 734
della raccolta

STATUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE "GAUDIUM PEREGRINI" CAMMINI ENOGASTRONOMICI RELIGIOSI CULTURALI DI CALABRIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituito un Consorzio di gestione, con attività interna, denominato: **"GAUDIUM PEREGRINI-CAMMINI ENOGASTRONOMICI RELIGIOSI CULTURALI DI CALABRIA".**

Articolo 2 - Sede

1. Il Consorzio ha sede legale in **Castrovillari (CS)** alla via America n. 2.

2. Il Consorzio potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero, nei modi previsti dalla legge.

Articolo 3 - Scopo ed attività

1. Il Consorzio **non ha scopo di lucro,** e la sua gestione non deve comportare il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati.

Il Consorzio ha per scopo:

a) individuare, realizzare, completare, valorizzare, promuovere, gestire e unire in un unico macro tracciato/Cammino tutte le vie Eno Gastronomiche dell'area Alto Jonio Cosentino-Sibaritide-Pollino-Alto-Tirreno Cosentino riconducibili alla produzione, coltivazione e impiego in gastronomia dei pro-

dotti **DOP, IGP, STG, DOC, IGT, DOCG e i Presidi Slow Food**, a Kmo e tutti i 5 principali Cammini Mariani di grande devozione e mete di pellegrinaggi dell'area Alto Jonio Cosentino-Sibaritide-Pollino-Alto-Tirreno Cosentino e creare un unico macro circuito che li unisca e li valorizzi riconosciuto con il nome di *CAMMINO MARIANO POLLINO* da poter essere percorso in qualsiasi periodo dell'anno a piedi, in bici, a cavallo/asino e attraversare i centri storici dei Comuni, le aziende vitivinicole, agricole, le aree naturali, gli antichi borghi, le cappelle, le chiese, i siti archeologici, le terme e i litorali dell'alto Jonio Cosentino, dell'Alto Tirreno Cosentino ed i borghi interni dell'area del Pollino e della Sibaritide;

b) riconoscere il Consorzio di gestione tramite Protocollo d'Intesa tra i comuni interessati, le diocesi, il Gruppo di Azione Locale, le Pro Loco Regionali e Provinciali, l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, la Federazione delle Tradizioni Popolari, Agenzia di Viaggi, Tour Operator, Associazione Guide Turistiche Professionali, l'Associazione Cattolica degli scout, l'Associazione Agricola, il Gruppo Archeologico d'Italia, come unico soggetto, proponitore, realizzatore e gestore dei Cammini Mariani Pollino;

c) essere punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap desiderino percorrere il Cammino e offrire loro guide specializzate al loro handicap e mezzi idonei al trasporto (bici-tandem, cavalli-asini addestrati per l'ippoterapia ed il trasporto disabili) nonché alloggi idonei;

d) riunire e coordinare le parrocchie, le diocesi, i Comuni attraversati dai Cammini Mariani, i Gruppi di Azione Locale, le Pro Loco, la Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, le strutture ricettive, le aziende agricole, gli agriturismi e i B&B;

e) sviluppare, migliorare, strutturare e incrementare il sito web ufficiale dei Cammini Mariani Pollino già attivo dal 2018 www.camminomarianopollino.it; creare il web App dedicato, curare minuziosamente e dettagliatamente il *Header del sito web ufficiale*, il *Footer*, il *Sidebar*, dai soggetti partecipanti al consorzio di gestione i quali hanno ognuno un ruolo specifico e determinante come da accordi firmati nei Protocolli d'Intesa- con la sezione dedicata ai non vedenti, la sezione Eno gastronomica, la sezione news info religiose delle messe/confessioni, dei musei e dei siti archeologici delle strutture ricettive e dei servizi offerti, le tracce in gpx dei tracciati sia su sterrato a piedi , MTB e a cavallo/asino sia su strada Cicloturismo con bici Gravel, MTB e bici tandem per non vedenti-ipovedenti;

f) creare, sviluppare e pubblicare guide cartacee e multimediali e software applicativi;

g) stampare le carte topografiche, le credenziali dei turisti-pellegrini-escursionisti e preparare i timbri dei Cammini Mariani riconosciuti con legge regionale parte dei Cammini di Calabria;

h) progettare, disegnare e creare gadget (magliette, cappelli, e accessori vari, ecc.);

i) preparare, geo-localizzare, apporre, posare, segnare con i colori dei Cammini di Calabria, la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino (vedi art.4, comma 2, lettera f, della Legge Regionale 15 marzo 2023, n. 12 - Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria - BURC n. 64 del 16 marzo 2023);

j) preparare e pubblicare libri, guide turistiche-enogastronomiche-religiose-

culturali-ambiente-natura, in collaborazione con un team di specialisti in Etnologia, Archeologia, Storia d'Arte, Enogastronomia, Artigianato, B.L.S./primo soccorso, Cartografia, Marianologia, Equitazione, Bici M.B./strada, Hiking/Trekking, Geologia, Flora-Fauna;

k) favorire e tutelare il viaggio degli escursionisti-pellegrini sostenendo e promovendo, presso gli organi comunali e diocesani competenti, il recupero (di ricoveri, casupole, ovili abbandonati, case rurali, ruderi, ecc.) o la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi per offrire alloggio agli stessi e ai cavalli, agli asini, alle biciclette utilizzate come mezzo di trasporto per una migliore fruizione dei percorsi del cammino, in una logica di turismo eco-compatibile ed eco-sostenibile;

l) favorire l'attuazione di politiche attive per l'occupazione di giovani, disoccupati ed inoccupati, neolaureati, fasce deboli (ex-detenuti, lavoratori disabili, ecc.), in una prospettiva di sviluppo locale, potenziando e migliorando il territorio, cooperando in partnership tra gli enti locali (i Comuni) e le diocesi (le parrocchie) nel settore turismo (eco-sostenibile), agricoltura (produzione prodotti enogastronomici locali) e artigianato;

m) promuovere e svolgere varie attività volte a far conoscere, tutelare, valorizzare le tradizioni della gente che ancora abita dei Comuni, nei piccoli borghi, nelle contrade del Parco, ma soprattutto dare fiducia alle giovani generazioni a credere nelle proprie capacità, nella ricchezza del loro territorio e far conoscere agli altri "turisti-pellegrini-escursionisti" gli usi e costumi delle comunità Calabresi e della ricchezza del grande patrimonio delle Comunità Arbëresh di rito Bizantino-Greco attraversate dal Cammino Mariano; trattasi, in particolare, di:

-- attività culturali: manifestazioni promozionali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti di musica etnico-folklorica, mostre, degustazione dei prodotti eno-gastronomici, sagre, tornei e giochi tradizionali;

-- attività di formazione: corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti, operatori sociali, guide ambientaliste e guide parco, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; corsi di mascalcia, accudimento e manutenzione cavalli/asini e gestione maneggi, riparazione e soccorso bici (MTB, Gravel e bici Tandem); corsi sulla ricezione e gestione strutture ricettive di abitazioni private da adibire ad alloggi per escursionisti-turisti-pellegrini, corsi di gastronomia, di enologia

-- attività editoriale: pubblicazione periodica di un bollettino, atti di convegni, seminari, studi e ricerche sul territorio;

-- attività di carattere commerciale: il Consorzio potrà porre in essere qualsiasi attività commerciale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Tutte le attività debbono essere realizzate nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività consortili dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle leggi e decreti in materia.

3. Il Consorzio potrà, inoltre, compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione degli scopi sopra elencati.

4. Il Consorzio si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge e così di quelle disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché di finanziamenti e contributi disposti da Organismi Pubblici e Privati.

Articolo 4 - Durata

1. La durata è fissata al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata ed il Consorzio potrà essere anche anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, assunta con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino più della metà dei voti.

Articolo 5 - Domicilio dei consorziati

1. Il domicilio dei Consorziati, per tutti i loro rapporti con il consorzio, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo dichiarato e risultante dal libro dei consorziati.

TITOLO II

REQUISITI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 6 - Requisiti dei Consorziati

1. Possono essere ammessi al Consorzio, purché ne condividano scopi e finalità i soggetti di seguito indicati:

- gli enti locali;
- gli enti gestori delle aree naturali protette regionali;
- gli enti parco regionali;
- le Associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco);
- i gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- le associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo
- gli enti ecclesiastici e le associazioni cattoliche;
- gli enti e le associazioni del Terzo settore.

2. Per l'ammissione al Consorzio, i consorziati debbono presentare richiesta scritta all'Organo amministrativo, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Organo amministrativo stesso.

Unitamente alla domanda di adesione i consorziati devono firmare ed inviare all'Organo Amministrativo il Protocollo d'Intesa con l'Associazione Culturale Riconosciuta "CAMMINO MARIANO POLLINO" (detentrice di tutti i diritti legali e della proprietà intellettuale del Cammino Mariano Pollino e del copyright depositati presso il M.I.S.E. - Ministero dello Sviluppo Economico).

Nel Protocollo d'Intesa deve essere specificato dettagliatamente il ruolo che il consorziato avrà all'interno della gestione dei cammini per la loro realizzazione.

Al Protocollo d'Intesa dovranno essere allegati:

- lo Statuto;
- l'Atto Costitutivo del consorziato;
- l'identificazione del rappresentante legale o chi delegato

Nel Protocollo d'Intesa il consorziato dovrà motivare la richiesta di adesione, esprimendo il tipo di apporto con cui si ipotizza di contribuire agli obiettivi perseguiti dal Consorzio, e dovrà essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente o dal soggetto richiedente stesso se persona fisica.

3. L'Organo amministrativo esamina la domanda di ammissione e decide con giudizio definitivo ed insindacabile sull'eventuale ammissione di nuovi consorziati.

4. La decisione di ammissione al Consorzio dovrà essere comunicata al sog-

getto interessato, a mezzo lettera raccomandata. Il nuovo consorziato è tenuto a versare, entro quindici giorni dalla comunicazione di ammissione, l'eventuale quota di partecipazione al Consorzio medesimo, così come determinata all'inizio di ogni esercizio sociale. La qualifica di Consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti decorreranno soltanto dalla data di avvenuta comunicazione della decisione di ammissione.

Articolo 7 - Obblighi dei Consorziati

1. Ciascuno dei soci consorziati è obbligato, sotto pena di esclusione dal Consorzio, a:

- eseguire le direttive impartite dall'Organo Amministrativo del Consorzio;
- versare gli eventuali contributi in denaro, che potranno essere richiesti dall' Organo amministrativo anche per il funzionamento del Consorzio;
- consentire all'Organo amministrativo o ai suoi delegati i controlli tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- rispettare il presente Statuto, il regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili.

I Consorziati si impegnano altresì a svolgere puntualmente le attività consortili preventivamente concordate nei Protocolli d'Intesa ed a mantenere, sia all'interno del Consorzio che all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili.

2. I Consorziati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
- di partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle delibere dell'Organo amministrativo;

Articolo 8 - Recesso del Socio consorziato

1. Il socio può recedere dal Consorzio con preavviso di sei mesi e con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio consortile in corso al momento della comunicazione.

2. In ogni caso il diritto di recesso non potrà essere esercitato prima della scadenza di due anni dalla data di ammissione al Consorzio.

3. Il recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

4. Qualora il consorziato uscente abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Articolo 9 - Esclusione del Socio consorziato

1. L'esclusione può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo amministrativo, nei confronti del consorziato che:

a) si sia reso colpevole di una grave inadempienza, ovvero di ripetuti inadempimenti, delle norme del presente Statuto, del Regolamento e/o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili ovvero abbia compiuto atti incompatibili con il perseguimento degli scopi consortili;

d) sia carente di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 6 del presente Statuto.

2. La delibera di esclusione di un consorziato assente all'Assemblea che ne ha deliberato l'esclusione deve essere comunicata al consorziato stesso entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma dell'Amministratore unico ovvero del Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione.

3. La deliberazione può essere impugnata davanti all'arbitro di cui all'articolo 24 del presente Statuto, entro 15 giorni dalla sua assunzione ovvero in caso di assenza all'Assemblea, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2; trascorsi tali termini senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

4. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

TITOLO III

PATRIMONIO CONSORTILE

Articolo 10 - Fondo consortile

1. All'Assemblea straordinaria dei consorziati è riconosciuta la possibilità di istituire un fondo consortile, determinando la percentuale spettante a ciascun partecipante.

2. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote e dagli eventuali contributi versati da ciascun consorziato, all'atto del loro ingresso nel Consorzio successivamente alla sua costituzione, nella misura che sarà determinata con delibera dall'Organo amministrativo, e dagli eventuali avanzi di esercizio che non siano stati accantonati in altri specifici fondi di bilancio. Il fondo può essere costituito anche dagli eventuali contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà eventualmente determinata con delibera dell'Organo amministrativo, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione nonché dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici nonché da operatori privati.

Articolo 11 - Finanziamento dei Soci consorziati

1. Sui finanziamenti che venissero eventualmente richiesti ai consorziati per il conseguimento degli scopi consortili - finanziamenti non obbligatori per gli stessi consorziati - il Consorzio non corrisponderà alcun interesse, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

2. Tutti i finanziamenti, con obbligo di rimborso presso i consorziati, avverranno nel rispetto delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANI CONSORTILI

Articolo 12 - Organi del consorzio

1. Sono Organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei soci consorziati;

b) l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente (Organo amministrativo);

Articolo 13 - Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ogni consorziato ha diritto ad un voto (voto capitario)

2. Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi, e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi, dalla chiusura dell'esercizio consortile, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

E' ammessa, altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica, purché l'avviso sia inviato nel rispetto di quanto previsto al comma precedente ed a condizione che il socio convocato risponda con proprio messaggio di aver ricevuto la convocazione: tanto l'avviso quanto la risposta del socio convocato dovranno essere stampati e conservati su base cartacea agli atti sociali.

3. L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato, se nominati; qualora né l'uno né gli altri possano esercitare tale funzione, gli intervenuti nominano, a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente fra i presenti stessi.

4. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

7. E' ammessa, inoltre, la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Ogni consorziato che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

2. Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché la validità dell'Assemblea stessa.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale della situazione patrimoniale del Consorzio, elegge l'Organo amministrativo, impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

2. Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti; in seconda

convocazione essa delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

2. Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi più uno dei voti; in seconda convocazione della metà più uno dei voti, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 4, relativamente alla deliberazione di scioglimento anticipato del consorzio, per la quale è richiesto il voto favorevole dei consorziati che rappresentino più della metà.

Articolo 17 - Amministrazione del Consorzio

1. Il Consorzio è amministrato da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea anche non tra i rappresentanti dei soci consorziati, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. L'Organo amministrativo formula le strategie di azione del Consorzio e promuove le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili, cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio e convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:———

2. Presidenza———

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente; può eleggere un Vice presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.———

3. Riunioni———

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o di chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. La convocazione è fatta mediante e-mail, WhatsApp, Telegram almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza, anche mediante telefonata diretta.——

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare.———

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e, se nominati, tutti i membri del Collegio Sindacale.———

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.———

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per televideo conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere e trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto sul luogo in cui si trova il Presidente e dove,

pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

4. Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le riunioni effettuate tramite videoconferenza il Consiglio di Amministrazione adotterà adeguate procedure tecniche di voto.

5. Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto 6), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

6. Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, nonché ad un Comitato Esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente, o di Vice presidente, e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo (Amministratore unico ovvero Consiglio di Amministrazione) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono

demandati all'Assemblea, ed ha facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

2. L'Organo amministrativo predispone e cura l'aggiornamento del Regolamento necessario al funzionamento del Consorzio.

3. L'ufficio di Amministratore è gratuito. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 20 - Rappresentanza del Consorzio

1. La firma e la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e verso i terzi spettano all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Compete, altresì, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati (Vice Presidenti ed Amministratori Delegati), nei limiti della delega.

TITOLO V

CLAUSOLE FINALI

Articolo 21 - Esercizio consortile - Situazione patrimoniale

1. L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione della situazione patrimoniale.

3. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma ai soggetti consorziati.

Articolo 22 - Cause di scioglimento del rapporto relative al socio consorziato

1. Costituiscono cause di scioglimento di pieno diritto del rapporto limitata-

mente al socio consorziato e producono gli effetti del precedente articolo 10, sempre che non vi ostino specifiche norme imperative:

a) la cessazione dell'attività da parte del socio consorziato;

b) il cambiamento dell'attività sociale da parte del socio che implichi la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

2. La liquidazione può essere revocata all'unanimità con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 24 - Controversie

Per tutte le controversie tra due o più consorziati, ovvero tra uno o più consorziati ed il Consorzio relativamente a qualsiasi aspetto connesso alla partecipazione al Consorzio e/o alla esclusione dallo stesso, ovvero alle eventuali deliberazioni adottate e/o sanzioni inflitte, ivi comprese tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o, delle deliberazioni del Consorzio, è competente il **Foro del Tribunale di Castrovillari (CS).**

Articolo 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.